

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. P. citò in giudizio la S. s.r.l. perché fosse condannata al risarcimento del danno morale cagionato alla sua immagine professionale mediante divulgazione di notizie false e calunniose contenute in due missive inviate dalla convenuta: al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di A. (nella quale lo si accusava di aver preteso corrispettivi superiori a quelli dovuti e di avere omesso di rilasciare fattura fiscalmente valida a fronte degli importi corrisposti dalla società); alla G.d.F. di A., cui aveva fatto seguito una verifica fiscale con esito negativo.

La domanda, accolta dal Tribunale, è stata respinta dalla Corte d'appello di L'Aquila.

L'avv. P. propone ricorso per cassazione svolto in tre motivi.

Non si difende l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (vizio della motivazione) tende a confutare il punto della sentenza in cui la Corte d'appello contesta al ricorrente che l'espressione "con la sua scorrettezza ed avidità" non si rinviene nella lettera ricevuta dalla S. Srl, quindi l'attore, a suo inespresso parere, avrebbe maliziosamente riportato come contenute nella lettera espressioni che, invece, non sono rinvenibili nel testo" (cfr. pag. 5 ricorso) . Egli conferma che tali parole non erano contenute nella citata missiva, ma erano solo riportate in citazione, e, dunque, non erano state maliziosamente attribuite al contenuto della lettera.

Il motivo è infondato.

Pur tralasciando che la questione stessa è irrilevante ai fini della decisione impugnata, occorre notare che effettivamente la sentenza esclude che l'espressione sia contenuta nella lettera, ma al solo fine di escludere (nel complesso della motivazione) che la società, nel rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, avesse esorbitato dal proprio diritto di chiedere la verifica della correttezza del comportamento del professionista. In altri termini, in questo punto la sentenza esamina il testo della lettera per escludere che vi fossero contenute espressioni denigratorie. Il secondo motivo (violazione art. 2697 c.c.) censura la sentenza per aver posto a carico del professionista l'onere di dimostrare il regolare invio dell'originale della fattura alla propria cliente.

La censura, benché posta sotto il profilo della violazione di legge, tende in realtà al controllo della correttezza logica della sentenza nel punto in cui accerta che il 18 maggio 2000 il professionista aveva inviato alla società la fattura in copia fax ed il 9 giugno la società stessa aveva invitato l'avvocato a rendere il conto delle somme pagate e ad emettere fattura fiscalmente in regola, nonché il Consiglio dell'Ordine a verificare la correttezza del comportamento tenuto dal professionista stesso. Il giudice, dunque, ritenuto necessario accertare se a quell'epoca esistesse fattura fiscalmente in regola (per affermare o negare che la società avesse attribuito alla controparte un fatto non vero), rileva che l'attore non aveva provveduto a produrre in giudizio il documento, la cui esistenza era contestata dalla società, e che, dunque, l'esposto doveva essere considerato legittimo esercizio dei propri diritti. Le argomentazioni dedotte in sentenza appaiono congrue e logiche e resistono

alla critica del ricorrente, il quale non nega che la regolare fattura non è stata da lui prodotta in giudizio, ma si limita a sostenere che la correttezza dell'operazione doveva essere desunta dal fatto che l'ispezione della G.d.F. aveva sortito esito negativo. Tuttavia, sul punto la sentenza correttamente osserva che la valutazione della G.d.F. è sicuramente un dato significativo, ma non risolutivo quanto alla materia del contendere (la veridicità o meno del contenuto dell'esposto), siccome che non è stato dimostrato che alla data dell'esposto il professionista avesse inviato regolare fattura alla società.

Le considerazioni finora esposte risolvono anche il terzo motivo (vizio della motivazione) attraverso il quale il ricorrente riprospetta le medesime questioni di fatto tendenti a sovvertire l'esito della decisione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014